



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 30/07/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA AGER N. 298 DEL 27/07/2021 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PEF PER L'ANNO 2021 PER IL COMUNE DI CASTELLANETA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA DELIBERA N. 57/2020 – ARERA.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Luglio** con inizio alle ore 17:55, presso Sala Consiliare On. Gabriele Semeraro della residenza municipale, alla Prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'ODG risultano:

	NOME	PRESENZA
1	GUGLIOTTI GIOVANNI	PRESENTE
2	TUCCI SIMONETTA GIROLAMA	PRESENTE
3	CASSANO ANNIBALE	PRESENTE
4	D'AMBROSIO ANTONIO	ASSENTE
5	DE BELLIS AGOSTINO	ASSENTE
6	DI PIPPA GIANBATTISTA	ASSENTE
7	GIANNICO STEFANIA	PRESENTE
8	NOTARFRANCESCO ROSANNA	PRESENTE
9	PERRONE VITO	PRESENTE
10	ROCHIRA RAFFAELE	PRESENTE
11	ROCHIRA WALTER	PRESENTE
12	SACCHETTO EUGENIO	PRESENTE
13	SCARCIA PALMA	PRESENTE
14	SPIERTO PIETRO	PRESENTE
15	TANZARELLA ROBERTO	PRESENTE
16	TERRUSI MARIA	ASSENTE
17	TRIA TOMAMSO	PRESENTE

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Simonetta Tucci nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.gs 267/2000.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla.

La seduta è pubblica.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.*

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.

Premesso che

A) L’Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”(lett. c); “tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d); “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito*



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (articolo 3, comma 2); "Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità" (articolo 3, comma 3); "In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *"nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola - la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]"*.

L) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

M) Il Comune di Castellaneta (TA) figura come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021. Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF “grezzo” con l’applicazione di quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio. Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Meridionale Servizi Ambientali srl, l’impresa agisce presso il Comune di Castellaneta in qualità di consorziato di CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. s.r.l., in forza di affidamento da parte del Comune il cui servizio decorre dal 17/07/2019 e comprende:

- Raccolta “porta a porta” (PaP) delle frazioni differenziate e della frazione secca residua;
- Raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE;
- Raccolta di farmaci, pile e altre frazioni minori;
- Gestione centro comunale di raccolta;
- Spazzamento stradale manuale e meccanizzato;
- Lavaggio strade.

N) L’Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall’intervento normativo dell’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021. L’ETC con nota istruttoria prot. 7184 del 08/07/2021, assegnava il termine per l’acquisizione dei chiarimenti/integrazioni al 12 luglio 2021. Il Comune di Castellaneta ed il Gestore CICLAT procedevano alla trasmissione della documentazione richiesta rispettivamente in data 13 luglio 2021 con prot. 7465 ed in data 16 luglio con prot. 7760 del 20/07/2021.

O) Dall’esame della documentazione trasmessa, non si è potuto procedere alla validazione del PEF in quanto la relazione di cui al predetto art. 6 comma 2 lettera b) è stata redatta dal gestore CICLAT in modo non conforme alle prescrizioni di cui alla già richiamata delibera n. 443/2019 e al MTR. Ne consegue che l’AGER, quale ETC, ha dovuto provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 alla predisposizione del PEF anno 2021 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard disponibili il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto Ispra escludendo incrementi dei corrispettivi ed adeguamenti all’inflazione. Quindi in conformità a quanto innanzi prescritto ha proceduto alla predisposizione del PEF anno 2021 utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente disponibile per l’Ente di Governo d’ambito) in un’ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo;

CONSIDERATO CHE Ager con nota in atti prot. n. 18650 del 28.07.2021 ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 298 del 27.07.2021 ad approvare la predisposizione del piano



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di Castellaneta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA, con allegata relazione;

RILEVATO che dal contenuto della citata relazione allegata alla Determinazione n. 298/2021 emerge che AGER non ha potuto procedere alla validazione del PEF in quanto redatto a seguito della inerzia del gestore che non produceva documentazione non conforme a quanto prescritto dall'MTR.

RILEVATO, inoltre, che alla luce della mancata validazione del PEF, l'ETC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020, ha proceduto alla predisposizione del PEF dell'anno 2021 del Comune di Castellaneta applicando, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, il ruolo Tari 2020 (pari a € 3.569.578,00) con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo ed in grado di garantire, allo stato, l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.

DATO ATTO che l'Ager ha lasciato al Comune l'onere di individuare l'importo finale del PEF anno 2021 dato dalla somma del ruolo tari con gli importi in possesso dello stesso Ente per eventuali riduzioni applicate (+) e ricavi detratti (-) (Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/);

RILEVATO che ai sensi dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è stata assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, nella misura pari al 25% dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rilevata rispetto all'anno precedente. A fronte della percentuale di raccolta differenziata registrata per il 2019 pari al 67,92% e per il 2020 pari al 81,57%, l'abbattimento dei costi variabili delle utenze domestiche è quantificato pari al 3,41%, e che l'importo finale risulta determinato, secondo il seguente prospetto:

Costo PEF 2021 come da delibera AGER	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale
Ruolo TARI adottato da AGER per determinazione PEF 2021			3.569.578,00 €
Contributo MIUR 2020			-13.528,98
Ricavi da evasione 2020			-75.901,08
Totale costo reale 2021			3.480.147,94
Percentuale costi fissi e variabili in base al PEF 2019	34,22%	65,78%	100,00%
Determinazione costi fissi e variabili	1.190.906,63 €	2.289.241,31 €	3.480.147,94 €
Ripartizione Utenze Domestiche	862.280,25 €	1.657.533,45 €	
Ripartizione Utenze Non Domestiche	328.626,38 €	631.707,86 €	
Rd Ud (Art. 1, c. 658, L.147/2013) pari al 3,41%		56.563,33 €	
Riclassificazione Utenze Domestiche	862.280,25 €	1.600.970,12 €	2.463.250,38 €
Riclassificazione Utenze Non Domestiche	328.626,38 €	688.271,19 €	1.016.897,56 €
Costo delle riduzioni 2021	128.271,02 €	253.557,78 €	381.828,80 €
Totale PEF 2021 (entrata teorica)	1.319.177,65 €	2.542.799,09 €	3.861.976,74

PREMESSO, altresì, CHE:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 del DL 73/2021 (Sostegni Bis), convertito in Legge 23/07/2021, n. 106 che prevede - “Agevolazioni Tari - 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”;

RILEVATO che il contributo di cui sopra è stato assegnato al Comune di Castellaneta nella misura di € 157.622,97, giusto DM del 24/06/2021;

VISTO il fondo stabilito dall'art. 53 DL 73/2021 (Sostegni Bis) destinato all'adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, utilizzabile anche con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, ripartito nella quota complessiva di € 212.129,00 di cui € 100.000,00 per la copertura delle agevolazioni TARI 2021 delle utenze domestiche;

RITENUTO dover individuare i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni in favore delle utenze domestiche e non domestiche in conseguenza della situazione emergenziale causata dall'epidemia da COVID-19 come di seguito riportato:

a) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

a.1) riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura indicata nella seguente tabella riportate le categorie non domestiche individuate e i relativi criteri di selezione/esclusione:

Cod.	Descrizione	riduzione parte fissa e variabile	Criterio di selezione: Esclusioni/Inclusioni
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	45%	Escluso uffici/istituzioni pubbliche
02	Cinematografi e teatri	60%	Escluso attività stagionali
06	Esposizioni, autosaloni	30%	Nessuna esclusione
07	Alberghi con ristorante	60%	Escluso attività stagionali
08	Alberghi senza ristorante	60%	Escluso attività stagionali
11	Uffici, agenzie	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	45%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cap	45%	Nessuna esclusione
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	60%	Escluso attività stagionali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60%	Escluso attività stagionali
23	Mense, birrerie, amburgherie	60%	Nessuna esclusione
24	Bar, caffè, pasticceria	60%	Escluso attività stagionali
30	Discoteche, night club	100%	Nessuna esclusione

a.2) riduzioni commisurate alla perdita di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019 per tutte le categorie di utenze non domestiche, non incluse nella tabella precedente, debitamente documentata, da quantificarsi a consuntivo, in base al numero delle richieste pervenute, proporzionalmente all'entità della perdita e comunque entro il limite massimo delle risorse assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del D.L. nr. 73/2021, che residueranno dopo l'applicazione delle riduzioni di cui al punto a.1.; in ogni caso il limite massimo di tale riduzione non può superare il 30%;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

b) RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

applicazione di una riduzione sulla quota variabile della tariffa nei casi di seguito elencati:

- b.1) per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%;
- b.2) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica un abbattimento pari al 70%;
- b.3) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro si applica un abbattimento pari al 50%;

Le percentuali, di cui ai suddetti punti b.1), b.2) e b.3) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che sono stati resi disponibili stimati in € 100.000,00;

Le utenze destinatarie delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a.2) e b) saranno individuate sulla base di istanza da presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data del 30/11/2021, tramite la modulistica all'uopo predisposta, disponibile anche tramite il sito internet comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione comporterà la rideterminazione degli avvisi TARI 2021 emessi, salvaguardando comunque il rispetto del versamento rateale;

ACCERTATO che le agevolazioni indicate al punto a.1) del precedente paragrafo comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 136.633,91 e che tale minor gettito sarà finanziato da apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 che per il Comune di Castellaneta ammonta ad € 157.622,97;

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

DATO ATTO altresì che il numero dei componenti del nucleo familiare attribuito alle utenze domestiche dichiarate da soggetti non residenti nel territorio comunale è pari a n. 2 unità, a conferma di quanto già previsto per le annualità precedenti;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il costo da attribuire alla categoria delle non domestiche è stato quantificato in base al quantitativo dei rifiuti attribuibile a tale categoria ottenuto moltiplicando la superficie complessiva tassabile per il coefficiente Kd assegnato a ciascuna tipologia di utenza che esprime il quantitativo potenziale dei rifiuti prodotti a mq su base annua; il costo da attribuire alla categoria delle domestiche è stato ottenuto per differenza fra il quantitativo totale dei rifiuti prodotti ed il quantitativo attribuito alle non domestiche. In cifre, a fronte di 11.727.565,00 di Kg di rifiuti raccolti per il 2020, la ripartizione dei costi è così rappresentata

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	8.491.385,86	72,41	€ 862.280,25	€ 1.657.533,45	€ 56.563,33	€ 1.600.970,12
Und	3.236.179,14	27,59	€ 328.626,38	€ 631.707,86	-€ 56.563,33	€ 688.271,19
Totale	11.727.565,00	100,00	€ 1.190.906,63	€ 2.289.241,31	€ -	€ 2.289.241,31



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

RITENUTO, altresì, ai sensi dell'art. 42, del vigente Regolamento Tari (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020) stabilire le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021 come di seguito indicato:

Rata unica: 30/09/2021

I^a rata: 30/09/2021

II^a rata: 30/11/2021

III^a rata: 31/01/2022

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 31 luglio 2021 dall'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99/2021 del 30/06/2021;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi succedutisi, giusto resoconto per stenotipia, cui si rimanda *per relatrionem*

.....*omissis*.....

UDITO l'esito della votazione, reso per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	13
Votanti:	12
Astenuti:	01 (Rochira R.)
Favorevoli:	12
Contrari:	---

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di prendere atto della determinazione n. 298 del 27.07.2021 con cui Ager ha approvato la predisposizione del piano economico finanziario del Comune di Castellaneta del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA secondo quanto prescritto dalla delibera n. 443/2019, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021, stabilendo di utilizzare il ruolo Tari del 2020 (pari a € 3.569.578,00), in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo ed in grado di garantire, allo stato, l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio.
2. Di stabilire che, in ossequio a quanto richiesto da AGER, sulla base del ruolo Tari del 2020, e considerate le riduzioni /agevolazioni applicate e le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, il PEF dell'anno 2021 è pari ad Euro 3.861.976,74;
3. Di dare atto che la differenza di € 277.255,94, relativa al PEF 2020, di cui alla deliberazione n. 22 del 01.06.2021, da recuperare in tre annualità, a partire dall'anno in corso, sarà ripartito in due annualità a decorrere dal 2022;
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario validato dall'Ente territorialmente competente con determinazione di Ager Puglia nr. 298 del 27/07/2021 ammontante ad € 3.480.147,94, importo decurtato delle componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
7. di approvare le seguenti agevolazioni a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19:

a) RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

a.1) riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura indicata nella seguente tabella riportate le categorie non domestiche individuate e i relativi criteri di selezione/esclusione:

Cod.	Descrizione	riduzione parte fissa e variabile	Criterio di selezione: Esclusioni/Inclusioni
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	45%	Escluso uffici/istituzioni pubbliche
02	Cinematografi e teatri	60%	Escluso attività stagionali
06	Esposizioni, autosaloni	30%	Nessuna esclusione
07	Alberghi con ristorante	60%	Escluso attività stagionali
08	Alberghi senza ristorante	60%	Escluso attività stagionali
11	Uffici, agenzie	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame	45%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cap	45%	Nessuna esclusione
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, este	60%	Escluso attività stagionali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%	Incluso solo le attività di cui alla delibera ARERA n. 158/2020
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60%	Escluso attività stagionali
23	Mense, birrerie, amburgherie	60%	Nessuna esclusione
24	Bar, caffè, pasticceria	60%	Escluso attività stagionali
30	Discoteche, night club	100%	Nessuna esclusione

a.2) riduzioni commisurate alla perdita di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019 per tutte le categorie di utenze non domestiche, non incluse nella tabella precedente, debitamente documentata, da quantificarsi a consuntivo, in base al numero delle richieste pervenute, proporzionalmente all'entità della perdita e comunque entro il limite massimo delle risorse assegnate al Comune ai sensi dell'art. 6 del D.L. nr. 73/2021, che residueranno dopo l'applicazione delle riduzioni di cui al punto a.1.; in ogni caso il limite massimo di tale riduzione non può superare il 30%;

b) RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

applicazione di una riduzione sulla quota variabile della tariffa nei casi di seguito elencati:

- b.1) per coloro che presenteranno un valore ISEE non superiore a 8.000,00 euro si applica una riduzione pari al 100%;
- b.2) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 euro, si applica un abbattimento pari al 70%;
- b.3) per coloro che presenteranno un valore ISEE da 12.001,00 a 16.000,00 euro si applica un abbattimento pari al 50%;

Le percentuali, di cui ai suddetti punti b.1), b.2) e b.3) potrebbero subire delle riduzioni proporzionali, in relazione ai fondi che sono stati resi disponibili stimati in € 100.000,00;

8. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
9. di riscuotere la TARI 2021 con le seguenti scadenze di pagamento:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Rata unica: 30/09/2021

I^ rata: 30/09/2021

II^ rata : 30/11/2021

III^ rata: 31/01/2022

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere

Udito l'esito della votazione, resa in forma palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	13
Votanti:	12
Astenuti:	01 (Rochira R.)
Favorevoli:	12
Contrari:	---

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Simonetta Tucci

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Mezzolla

(atto sottoscritto digitalmente)

	Categorie	Numero Utenti		Superficie totale categoria		Coefficiente quota fissa		Qapf	Quota fissa	Coefficiente quota variabile		Cu	Quota variabile	Tariffa Totale
		n.	mq	Valore	Kc(ap)	€/mq/anno	Valore			Kd (ap)	€/Kg			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	49	9.880,00	max	0,63	€ 1,10894	€ 0,69863	max	5,50	€ 0,26371	€ 1,45043	€ 2,14906		
2	Cinematografi e teatri	2	2.112,00	max	0,47		€ 0,52120	max	4,12		€ 1,08650	€ 1,60771		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	378	33.366,00	max	0,44		€ 0,48793	max	3,90		€ 1,02849	€ 1,51642		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	9	5.582,00	max	0,74		€ 0,82062	max	6,55		€ 1,72733	€ 2,54795		
5	Stabilimenti balneari	24	75.959,00	max	0,59		€ 0,65428	max	5,20		€ 1,37131	€ 2,02559		
6	Esposizioni, autosaloni	18	2.505,00	max	0,57		€ 0,63210	max	5,04		€ 1,32912	€ 1,96122		
7	Alberghi con ristorante	6	48.972,00	max	1,41		€ 1,56361	max	12,45		€ 3,28324	€ 4,84685		
8	Alberghi senza ristorante	10	13.629,00	max	1,08		€ 1,19766	max	9,50		€ 2,50529	€ 3,70294		
9	Case di cura e riposo	0	0,00	max	1,09		€ 1,20875	max	9,62		€ 2,53693	€ 3,74568		
10	Ospedale	6	31.813,00	max	1,43		€ 1,58579	max	12,60		€ 3,32280	€ 4,90859		
11	Uffici, agenzie	176	13.775,00	max	1,17		€ 1,29746	max	10,30		€ 2,71626	€ 4,01372		
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	28	2.016,00	max	0,79		€ 0,87606	max	6,93		€ 1,82754	€ 2,70360		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	156	15.669,00	max	1,13		€ 1,25311	max	9,90		€ 2,61077	€ 3,86388		
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	36	2.403,00	max	1,50		€ 1,66341	max	13,22		€ 3,48630	€ 5,14972		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	40,00	max	0,91		€ 1,00914	max	8,00		€ 2,10971	€ 3,11885		
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	max	1,67		€ 1,85193	max	14,69		€ 3,87396	€ 5,72590		
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	41	2.875,00	max	1,50		€ 1,66341	max	13,21		€ 3,48367	€ 5,14708		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	37	4.922,00	max	1,04		€ 1,15330	max	9,11		€ 2,40244	€ 3,55574		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	29	7.669,00	max	1,38		€ 1,53034	max	12,10		€ 3,19094	€ 4,72128		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8	3.971,00	max	0,94		€ 1,04241	max	8,25		€ 2,17564	€ 3,21805		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3	168,00	max	0,92		€ 1,02023	max	8,11		€ 2,13872	€ 3,15895		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	52	10.730,00	min	3,40		€ 3,77041	min	29,93		€ 7,89297	€ 11,66337		
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	min	2,55		€ 2,82780	min	22,40		€ 5,90720	€ 8,73500		
24	Bar, caffè, pasticceria	56	7.739,00	min	2,56		€ 2,83889	min	22,50		€ 5,93357	€ 8,77247		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	71	9.958,00	max	2,44		€ 2,70582	max	21,50		€ 5,66986	€ 8,37568		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0,00	max	2,45		€ 2,71691	max	21,55		€ 5,68304	€ 8,39995		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	26	2.622,00	min	4,42		€ 4,90153	min	38,93		€ 10,26640	€ 15,16792		
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	max	2,73		€ 3,02741	max	23,98		€ 6,32387	€ 9,35128		
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	med	5,80		€ 6,42632	min	29,50		€ 7,77957	€ 14,20590		
30	Discoteche, night-club	5	5.629,00	max	1,91		€ 2,11808	max	16,80		€ 4,43040	€ 6,54848		
		1.227	314.004,00											